



**A.S.L. TO4**

Azienda Sanitaria Locale  
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

[www.aslto4.piemonte.it](http://www.aslto4.piemonte.it)

PI./Cod. Fisc. 09736160012

## **PERSONALE DEL COMPARTO**

### **INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 31/07/2020 E DATE SEGUENTI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO TEMPORANEO DI INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE**

In data 05 Novembre 2020 e date seguenti, le parti sottoindicate sottoscrivono in ipotesi, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, terzo comma, il seguente Accordo che integra il precedente Accordo sottoscritto il 31/07/2020 e date seguenti, in merito allo svolgimento temporaneo di incarichi di organizzazione.

#### **PER L'AZIENDA**

##### **IL COMMISSARIO**

Dott. Luigi VERCELLINO

in originale firmato \_\_\_\_\_

#### **R.S.U. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO**

Firme in allagato

## Premesse

- Il 31 Luglio 2020, e date seguenti, è stato sottoscritto tra la Direzione Generale e la R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali del Personale del Comparto I””Accordo in merito allo svolgimento temporaneo di incarichi di funzione”, positivamente esaminato dal Collegio Sindacale nella seduta del 04/09/2020 e recepito con deliberazione n. 961, dell’11/09/2020;
  - L’Accordo - sulla base di quanto dispone l’art. 11, del Regolamento sugli Incarichi di Funzione, allegato all’Accordo sottoscritto l’8/11/2019 e date seguenti - prevedeva un riconoscimento economico nei confronti di operatori ai quali era stata attribuita la referenza organizzativa temporanea di Strutture prive di coordinatore, in accordo con i Responsabili di Macro-Area di riferimento, o lo svolgimento, anch’esso temporaneo, di funzioni proprie di posizioni organizzative/coordinamenti vacanti e che avevano svolto tali compiti anche durante il periodo di emergenza dovuta al Covid-19. Il riconoscimento economico è consistito nell’attribuzione di una quota, a valere sulla retribuzione di risultato, così definita:
    - *per gli operatori privi di incarico di coordinamento* quota pari all’indennità di coordinamento (parte fissa + variabile) attualmente prevista dalla mappatura dei coordinamenti aziendali per la Struttura della quale hanno avuto la temporanea referenza organizzativa;
    - *per gli operatori già titolari di coordinamento presso altra Struttura (incarichi ad interim)* quota pari alla retribuzione di risultato attualmente in vigore per i coordinatori di Struttura;
    - *per gli operatori investiti di funzioni proprie di posizioni organizzative vacanti* quota pari all’indennità attualmente prevista per la relativa posizione organizzativa.
- La quota è stata riconosciuta in rapporto ai mesi in cui sono state svolte le funzioni temporanee all’interno del periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, definito al momento dell’Accordo tra marzo ed il 15 ottobre 2020, per un ammontare pari a complessivi € 23.720,63.
- Il Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020 ha deliberato la proroga del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sino al 31 gennaio 2021;
  - Ad oggi risultano ancora vacanti coordinamenti ed incarichi per i quali, invece, permane lo svolgimento di referenze organizzative / funzioni temporaneamente attribuite. Pertanto, considerato il perdurare del periodo di emergenza sanitaria, si ritiene di prorogare gli effetti dell’Accordo in parola sino al termine di tale periodo;

Viste le premesse,

## SI CONCORDA QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### Svolgimento temporaneo di funzioni di organizzazione Personale del Ruolo Sanitario

1. Ai dipendenti del Ruolo Sanitario che durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, svolgono, in via temporanea, sulla base della documentazione agli atti d’ufficio, la funzione di referente organizzativo - in raccordo con i Responsabili di Macro-Area di riferimento - di Strutture il cui coordinamento (già previsto nella Mappatura approvata con deliberazione n. 1673, del 23/12/2010 e s.m.i.) è vacante, viene attribuito un riconoscimento economico, a valere sulla retribuzione di risultato, così definito:
  - a) *per gli operatori che non hanno incarichi di coordinamento* il riconoscimento economico è pari all’indennità di coordinamento (parte fissa + variabile) attualmente prevista dalla mappatura dei coordinamenti aziendali per la Struttura della quale hanno la temporanea referenza organizzativa;

- b) per gli operatori già titolari di coordinamento presso altra Struttura (incarichi ad interim) il riconoscimento economico è pari alla quota di retribuzione di risultato attualmente prevista per i coordinatori di Struttura, in aggiunta a quella già percepita per l'incarico di coordinatore di cui sono titolari.
2. Il riconoscimento economico oggetto del presente Accordo, che integra l'analogo Accordo sottoscritto il 31/07/2020, è attribuito per i mesi in cui sono svolte le funzioni di referente, nell'ambito del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, come definito al successivo articolo 3, ed è determinato sulla base dell'ex indennità di coordinamento, parte fissa, pari ad € 1.678,43 e dell'ex indennità di coordinamento, parte variabile (da € 300,00 ad € 1.500,00), di cui al Documento "Indennità Variabile di Coordinamento" ed alla Mappatura dei coordinamenti aziendali, approvati con la richiamata delibera n. 1673/2010 e s.m.i., nonché, per gli incarichi assegnati ad interim, sulla base delle quote di retribuzione di risultato ad oggi vigenti.
3. Le Strutture attualmente interessate dall'Accordo sono così individuate:

<b>Struttura cui si riferisce la referenza temporanea</b>	<b>Quota annua</b>
Cardiologia - U.T.I.C. – Ambulatori - Emodinamica Ivrea (Interim)	€ 3.080,00
Lungodegenza Cuorné (Interim)	€ 3.080,00
Nefrologia e Dialisi Cirié	€ 3.178,43
Nefrologia e Dialisi Chivasso	€ 3.178,43
Chirurgia Generale Ivrea	€ 3.178,43
Medicina e Chirurgia d'Urgenza Ivrea	€ 3.178,43
Ostetricia e Ginecologia Cirié	€ 3.178,43
Ostetricia e Ginecologia Ivrea	€ 3.178,43
Distretto Cuorné	€ 3.178,43
S.P.D.C. Cirié	€ 2.778,43

## **ART. 2**

### **Svolgimento temporaneo di funzioni di organizzazione**

#### **Personale del Ruolo Amministrativo e Tecnico**

1. Ai dipendenti del Ruolo Amministrativo e Tecnico che durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, svolgono, in via temporanea, sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, le funzioni proprie di posizioni organizzative (già previste nella Mappatura degli incarichi approvata con deliberazione n. 836, dell'8/08/2017) o coordinamenti è attribuito un riconoscimento economico, a valere sulla retribuzione di risultato, nell'importo annuo a fianco indicato:
- a) per gli operatori investiti di funzioni proprie di posizioni organizzative vacanti il riconoscimento economico è pari all'indennità attualmente prevista per la relativa posizione organizzativa;
- b) per gli operatori che non hanno incarichi di coordinamento il riconoscimento economico è pari alla quota di retribuzione di risultato attualmente prevista per i coordinatori, in aggiunta a quella già percepita in relazione alla propria categoria di appartenenza.
2. Il riconoscimento economico oggetto del presente Accordo, che integra l'analogo Accordo sottoscritto il 31/07/2020, è attribuito per i mesi in cui sono svolte le funzioni della posizione organizzativa / coordinamento, nell'ambito del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, come definito al successivo articolo 3, ed è determinato sulla base della indennità di

posizione di cui alla citata Mappatura approvata con delibera n. 836/2017 e sulla base delle quote di retribuzione di risultato ad oggi vigenti.

3. Le funzioni attualmente interessate dall'Accordo sono così individuate:

<b>Posizione Organizzativa / Coordinamento</b>	<b>Quota annua</b>
Responsabile attività ed équipe amministrativa della D.M. del P.O. di Cirié-Lanzo e Responsabile dell'Ufficio Libera Professione	€ 6.000,00
Responsabile attività ed équipe amministrativa della D.M. del P.O. di Chivasso e Responsabile dell'Ufficio Convenzioni	€ 6.000,00
Responsabile Settore Convenzioni Territorio	€ 6.000,00
Coordinamento autisti	€ 1.970,00

### **ART. 3**

#### **Decorrenza e durata del riconoscimento economico**

1. Le quote di cui ai precedenti articoli 1 e 2, vengono riconosciute per lo svolgimento delle funzioni temporaneamente esercitate nell'ambito del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, prorogato con decorrenza dal 16/10/2020. Pertanto, tali quote, in aggiunta a quanto già erogato ai sensi dell'Accordo del 31/07/2020, potranno essere corrisposte a decorrere dal 16/10/2020 e sino al perdurare dell'emergenza, commisurandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni temporanee da parte del singolo nell'ambito di tale periodo, fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma, dell'articolo 5.
2. Stante la situazione di incertezza circa il termine del periodo di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, oggi stabilito nel 31/01/2021, qualora lo stesso dovesse essere ulteriormente prorogato, il riconoscimento economico nei confronti degli operatori che svolgono le funzioni temporanee di cui al presente Accordo continuerà ad essere corrisposto sino alla conclusione del periodo di emergenza sanitaria stessa, senza necessità di ulteriore Accordo tra le parti, fermo restando quanto stabilito al richiamato comma 2, dell'articolo 5.
3. Ove nel periodo di emergenza sanitaria in parola dovessero verificarsi situazioni tali da comportare l'assegnazione temporanea di funzioni - ulteriori rispetto a quelle elencate ai precedenti articoli 1 e 2 - si potrà procedere all'attribuzione del riconoscimento economico a favore dell'operatore incaricato, con i medesimi criteri indicati negli stessi articoli, dandone preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali.

### **ART. 4**

#### **Finanziamento delle quote**

1. Le quote previste dal presente Accordo sono corrisposte ai dipendenti a valere sulla retribuzione di risultato.
2. Il finanziamento di tali quote è assicurato dai residui della parte di fondo dell'articolo 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", del C.C.N.L. 21/05/2018, destinata dalla contrattazione integrativa alla corresponsione dell'indennità spettante ai titolari di incarichi di funzione e non integralmente utilizzata in considerazione della non completa copertura degli incarichi stessi. Tali residui confluiscono "una tantum" nel fondo articolo 81 "Fondo premialità e fasce", per il loro utilizzo a valere sulla retribuzione di risultato stessa.

**ART. 5**  
**Norma Finale**

1. L'applicazione del presente Accordo è subordinata al parere favorevole del Collegio Sindacale.
2. Il presente Accordo ha efficacia sino al termine del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.  
Nel caso in cui si proceda, prima di tale termine, all'attribuzione di incarico di funzione, che includa funzioni remunerate ai sensi del presente Accordo, la corresponsione del riconoscimento economico nei confronti dell'operatore al quale le stesse funzioni erano state temporaneamente assegnate sarà interrotta dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
3. Prima dell'approvazione della nuova mappatura degli incarichi, la Direzione Aziendale si impegna ad effettuare una ricognizione dei coordinamenti in essere, al fine di adeguare eventuali difformità nell'erogazione dell'indennità di coordinamento variabile, rispetto ai criteri di cui documento "Indennità Variabile di Coordinamento", approvato con deliberazione n. 1673, del 23/12/2010, con adeguamento della stessa a decorrere dalla data della variazione.
4. Le parti danno atto che, qualora nella nuova mappatura vengano istituiti incarichi di funzione ex novo, per i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, erano state attribuite funzioni temporanee, all'operatore che era stato formalmente incaricato verrà corrisposto un riconoscimento economico, per il tempo in cui ha svolto tali funzioni all'interno del periodo di emergenza sanitaria. In tali fattispecie il riconoscimento economico, da erogare come retribuzione di risultato, sarà quantificato sulla base dei criteri adottati per determinare l'indennità dei precedenti incarichi.
5. Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale.

## R.S.U. ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO

### **R.S.U.**

ELIA Patrizia	in originale firmato	(24/11/2020)
CAGLIOTI Sonia	“ “ “	(24/11/2020)
ONESTI Nadia	“ “ “	(24/11/2020)
FRIGNANI Ezio	“ “ “	(24/11/2020)
CASASSA Gianpiero	“ “ “	(24/11/2020)
ACTIS PERINO Massimo	“ “ “	(24/11/2020)
MORETTO Maristella	“ “ “	(24/11/2020)
VERNA Silvia	“ “ “	(13/11/2020)
ZERBINATI Ermenegildo	“ “ “	(13/11/2020)
NEGRO Serse	“ “ “	(13/11/2020)
CORTESE Barbara	“ “ “	(13/11/2020)
MANOTI Maria Stella	“ “ “	(13/11/2020)
COLANGELO Antonia	“ “ “	(13/11/2020)
BOLZONI Marco Angelo	“ “ “	(13/11/2020)
BELLEZZA CAPELLA Barbara	“ “ “	(16/11/2020)
BELLEZZA Immacolata	“ “ “	(16/11/2020)
FRANCHIGIO Piero	“ “ “	(16/11/2020)
NICOLA Roberto	“ “ “	(16/11/2020)
DI DOMENICO Mealdo	“ “ “	(18/11/2020)
SADONIO Wanda	“ “ “	(18/11/2020)
LEMBO Gian Livio	“ “ “	(19/11/2020)
PAPA Alessandro	“ “ “	(23/11/2020)
SUMMA Giuseppe	“ “ “	(23/11/2020)
CASA' Signorella	“ “ “	(23/11/2020)
STRATTA Peraldo	“ “ “	(23/11/2020)
PETRELLA Antonio	“ “ “	(23/11/2020)

**F.P. C.G.I.L.**

PERNO Luciano In originale firmato (24/11/2020)

---

**C.I.S.L. F.P.**

BELLO Vincenzo in originale firmato (13/11/2020)

---

ZERBINATI Ermenegildo “ “ “ (13/11/2020)

---

**U.I.L. F.P.L.**

NEGRO Serse in originale firmato (13/11/2020)

---

CORTESE Barbara “ “ “ (13/11/2020)

---

**F.I.A.L.S.**

-----

---

**F.S.I. USAE**

Non firma

---

**NURSING-UP**

Non firma

---